

COMUNE DI SAN VENANZO

PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **42** DEL **06.05.2016**

OGGETTO: GESTIONE FUNZIONI DELEGATE RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE EX ARTT. 146, 159 D.LGS. 42/2004 COMUNI DI SAN VENANZO - FRATTA T. -MONTE CASTELLO V. SCHEMA CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 1.4.2004- APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno SEI del mese di MAGGIO alle ore 08.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) MARINELLI MARSILIO	<i>Sindaco</i>	X	
2) POSTI STEFANO	<i>Assessore</i>	X	
3) CODETTI SAMUELE	<i>Assessore</i>		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Codetti/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta -

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to S. Posti

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: *FAVOREVOLE*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

f.to R. Tonelli

VISTO:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio urbanistica, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ha espresso parere favorevole;

PREMESSO che:

- l'art. 146, del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m. e i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce che la Regione esercita la funzione autorizzatoria e che può tuttavia delegarne l'esercizio alle Province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali ovvero ai Comuni purché i destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- la Regione Umbria con la L.R. 21/10/1997, n. 31 ha delegato ai Comuni le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, riservando alla Regione quelle relative alle opere pubbliche intercomunali e di interesse statale e che tale delega è stata riconfermata con la L.R. 21/01/2015, n.1;
- con le D.G.R. n.1650 del 23/11/2009 e n.2002 del 29/12/2009 sono stati stabiliti i requisiti che Comuni e Province, delegati della funzione autorizzatoria in materia, debbono possedere per il mantenimento della delega e si è chiarito che il responsabile tecnico dei procedimenti in materia di tutela paesaggistica va individuato in soggetto fisico diverso dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico - edilizia;

RICORDATO CHE:

- tra i comuni di Monte Castello di Vibio, di Fratta Todina e di San Venanzo, dal 2012 e fino ai primi tre mesi del 2016 era vigente una Convenzione redatta ai sensi dell'art.30 D.Lgs. 267/2000 per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi dell'area tecnica - settore servizio assetto del territorio e settore urbanistica ed edilizia privata e settore servizio LL.PP. e manutenzioni;

- in tale associazione di servizi era anche ricompresa la gestione delle funzioni delegate per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche onde rispondere alle esigenze di cui al D.Lgs n.42/2004 e dei requisiti di cui alle D.G.R. n.1650 del 23/11/2009 e n.2002 del 29/12/2009;

- ad oggi necessita continuare a gestire in accordo tra i tre comuni le funzioni delegate per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, pur risultando cessati gli effetti della convenzione generale per la gestione in forma associata e coordinata dei servizi dell'area tecnica - servizio assetto del territorio, urbanistica, edilizia privata, LL.PP. e manutenzioni;

CONSIDERATO:

- che le Amministrazioni Comunali di Monte Castello di Vibio, Fratta Todina e San Venanzo, sono nell'impossibilità di assicurare la differenziazione gestionale tra i procedimenti amministrativi in materia urbanistico-edilizia e quelli in materia paesaggistica, causa l'insufficienza di organico, e che conseguentemente ritengono efficiente ed efficace, anche in base all'esperienza maturata, continuare ad assolvere le citate competenze e funzioni mediante gestione associata delle stesse;
- che in questo modo si potrà garantire il mantenimento delle funzioni delegate in materia paesaggistica-ambientale assicurando ai cittadini procedure più celeri, in considerazione anche delle caratteristiche tecniche e dimensionali dei tre Comuni, specie alla luce della impossibilità di procedere ad assunzioni, offrendo comunque una omogeneità di organizzazione a Comuni limitrofi con esigenze analoghe;
- quanto disposto dall'art. 14 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede: *-al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante*

convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore; La utilizzazione parziale è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. Al personale utilizzato compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

- quanto disposto altresì dall'art.34, comma 13, L. n.289/2002 che sancisce la possibilità per le Amministrazioni di avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

DATO ATTO:

- che il servizio per la Sua natura di reciprocità, e l'utilizzazione della firma elettronica certificata, si ritiene interamente compensato fra i tre Comuni che non dovranno procedere a conguagli di spesa e/o rimborsi;
- dei contenuti dello schema di convenzione all'uopo predisposto dai competenti uffici ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso conforme alla propria volontà ed esigenze;

- Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa debitamente riportato

1) DI GESTIRE, ai sensi dell'artt. 14 del CCNL 22.01.2004, le funzioni delegate concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n° 42/2004, con gli uffici Tecnici dei Comuni di Fratta Todina, Montecastello di Vibio e San Venanzo, in base alle modalità stabilite nella apposita convenzione che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE lo schema di Convenzione predisposto dagli Uffici comunali che si allega al presente atto dando mandato al Sindaco p.t. per la sottoscrizione della stessa;

3) DI DICHIARARE, stante l'urgenza a voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo unico Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI MONTE CASTELLO DI VIBIO, FRATTA TODINA E SAN VENANZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DELEGATE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 146 E 159 DEL D. LGS. N. 42/2004

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ nell'Ufficio del sindaco del Comune di _____

TRA

Il Comune di Monte Castello di Vibio, rappresentato dal sindaco Pro-Tempore Dott.ssa Daniela BRUGNOSSI il quale interviene al presente atto in forza della delibera della Giunta comunale n. _____ del _____ C.F. 00470100546;

E

Il Comune di Fratta Todina rappresentato dal Sindaco Pro -Tempore Giuliana BICCHIERARO il quale interviene al presente atto in forza della delibera della Giunta comunale n. _____ del _____ C.F. 00451930549;

E

Il Comune di San Venanzo rappresentato dal Sindaco Pro - Tempore Marsilio MARINELLI il quale interviene al presente atto in forza della delibera della Giunta comunale n. _____ del _____ C.F. 00185990553;

PREMESSO:

- Che l'art. 146, del D.Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m. e i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, stabilisce che la Regione esercita la funzione autorizzatoria e che può tuttavia delegarne l'esercizio alle Province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali ovvero ai Comuni purchè i destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- la Regione Umbria con la L.R. 21/10/1997, n. 31 ha delegato ai Comuni le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, riservando alla Regione quelle relative alle opere pubbliche intercomunali e di interesse statale e che tale delega è stata riconfermata con la L.R. 21/01/ 2015, n.1;
- con le D.G.R. n.1650 del 23/11/2009 e n.2002 del 29/12/2009 sono stati stabiliti i requisiti che Comuni e Province, delegati della funzione autorizzatoria in materia, debbono possedere per il mantenimento della delega e si è chiarito che il responsabile tecnico dei procedimenti in materia di tutela paesaggistica va individuato in soggetto fisico diverso dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico - edilizia;

In particolare si rammenta che:

- le Commissioni per la qualità di cui all'art.112 L.R. n. 1/2015, sulla base dei criteri ivi stabiliti, sono le strutture valutative in grado di assicurare ai Comuni, subdelegati per le funzioni concernenti l'autorizzazione paesaggistica, un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche così come richiesto dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- la sussistenza di strutture differenziate, rispettivamente per i procedimenti relativi al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia urbanistico-edilizia e di quelli in materia paesaggistica,

garantisce nei Comuni subdelegati di funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previste dall'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

- ai fini del mantenimento della delega delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica, i Comuni dovranno assicurare il possesso dei requisiti di legge;
- ai fini del possesso dei requisiti predetti i Comuni possono anche prevedere forme associative e di cooperazione tra enti locali in base alle vigenti normative;
- con le D.G.R. n.1650 del 23/11/2009 e n.2002 del 29/12/2009 la Regione Umbria precisava requisiti e modalità di attuazione delle disposizioni dell'art. 146, comma 6, del D. Lgs. 42/2004;
- le Amministrazioni Comunali di Monte Castello di Vibio, Fratta Todina e San Venanzo, accertata l'impossibilità di assicurare la differenziazione per i procedimenti relativi al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia urbanistico - edilizia e di quelli in materia paesaggistica, a causa dell'insufficienza di organico degli Uffici Tecnico, hanno valutato e verificato la possibilità di assolvere alle citate competenze e funzioni mediante gestione associata;

Che per quanto sopra la Giunta Comunale di Monte Castello di Vibio con atto n. ___ del _____, la Giunta del comune di Fratta Todina con atto n. ___ del _____, e la Giunta Comunale di San Venanzo con atto n. ___ del _____, ai sensi dell'art. 14 del CCNL enti locali del 22/1/2004, hanno rispettivamente deliberato di stipulare tra loro apposita convenzione approvando contestualmente lo schema di atto.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITA'

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione volta a disciplinare i rapporti tra i Comuni di Monte Castello di Vibio, di Fratta Todina e di San Venanzo per la gestione associata e coordinata delle funzioni di **"Responsabile del Procedimento in materia di tutela paesaggistica, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni"**.

ART. 2 - DURATA E SCIoglimento

La presente convenzione entra in vigore **dalla data della stipula** e ha durata di anni 3.

Ciascun comune potrà in costanza di convenzione esercitare il diritto di recesso, salvo preavviso di 90 giorni, per mutate condizioni organizzative che dovessero intervenire.

ART. 3 - SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

Il Comune di Monte Castello di Vibio e di Fratta Todina si avvarranno del Responsabile Area Tecnica del Comune di San Venanzo, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: Verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisizione del parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e il Paesaggio, rilascio della relativa autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004.

Il Comune di San Venanzo si avvarrà del Responsabile del Servizio Urbanistica-edilizia del Comune di Fratta Todina e Monte Castello di Vibio, per lo svolgimento delle seguenti funzioni: Verifica degli elaborati

progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisizione del parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e il Paesaggio, rilascio della relativa autorizzazione ai sensi degli articoli 146 e 159 del D. Lgs. 42/2004.

I Comuni di Monte Castello di Vibio, di Fratta Todina e di San Venanzo, per quanto riguarda i pareri della Commissione paesaggistica, manterranno ognuno la propria Commissione Comunale per la qualità Architettonica e il Paesaggio istituita ai sensi dell'art. 112 della L.R. n. 1/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

Si conviene che il servizio per la Sua natura di reciprocità si ritiene interamente compensato fra i due Comuni che non dovranno procedere a conguagli di spesa e/o rimborsi.

ART. 5 - OBBLIGHI E GARANZIE

Ai fini assistenziali, previdenziali ed infortunistici i dipendenti incaricati dello svolgimento del servizio continueranno a mantenere la propria posizione giuridica come dipendenti rispettivamente del Comune di Fratta Todina e di San Venanzo, che provvederanno a darne formale comunicazione agli Enti competenti.

ART. 6 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i tre Comuni con adozione, se ed in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli Organi competenti, nonché alle disposizioni di leggi vigenti in materia, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie.

Lì _____

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARINELLI Marsilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo;

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69*) ed è stata compresa nell'elenco n. **2718** in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

Dalla residenza comunale, li **24.05.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **24.05.2016** al ed è divenuta esecutiva il

Essendo stato l'atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MILLUCCI Augusta